



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'1 luglio 2020:

LEGGE 7 LUGLIO 2020 n.113

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E
MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N. 157**

**CAPO I
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED INTERVENTI PER IL SETTORE
FINANZIARIO**

OMISSIS

OMISSIS

Art. 13

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2005 n.79)

1. Alla Legge n.79/2005 è aggiunto il seguente articolo 100-bis:

“Art. 100-bis

(Deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale mediante applicativo sul sito dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

1. I soggetti abilitati dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi all’uso di uno specifico applicativo elettronico, mediante attribuzione di specifici codici di accesso personalizzati, possono depositare domande di registrazione/concessione/rinnovo di marchi, brevetti, disegni industriali in forma elettronica.
2. Le modalità procedurali di accesso all’applicativo sono demandate alla emanazione di apposite direttive amministrative dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.”.

2. Alla Legge n.79/2005 è aggiunto il seguente articolo 100-ter:

“Art. 100-ter

(Sottoscrizione della domanda di marchio, brevetto, disegno industriale depositate mediante applicativo elettronico)

1. La sottoscrizione delle domande di registrazione/concessione/rinnovo di marchio, brevetto, disegno industriale avviene mediante firma elettronica secondo le modalità operative di funzionamento dell’applicativo.
2. La data e l’ora di sistema dell’applicativo fanno fede per la trasmissione e ricezione della domanda, ai fini della attribuzione della data di deposito della domanda.
3. La sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica da parte del consulente in proprietà industriale è ammessa se viene prodotta lettera d’incarico ai sensi dell’articolo 92, comma 3, della Legge 25 maggio 2005 n.79, nel testo emendato dall’articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.189.”.

3. Alla Legge n.79/2005 è aggiunto il seguente articolo 100-quater:

“Art.100-quater

(Compilazione on-line delle domande di marchio, brevetto, disegno industriale)

1. La compilazione delle domande di registrazione/concessione/rinnovo di marchio, brevetto, disegno industriale, avviene mediante l'imputazione dei dati nei campi presenti secondo le regole procedurali di funzionamento dell'applicativo. I dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e già caricati dell'applicativo sono comunque soggetti alla verifica da parte del compilante.
2. Le informazioni inserite nell'applicativo sono modificabili sino a quando non interviene la procedura di trasmissione definitiva da parte del consulente.
3. Dopo che la domanda sia stata trasmessa all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mediante l'applicativo, la modifica dei dati in essa contenuti può essere fatta solo compilando una richiesta di rettifica od integrazione.”.
4. Al fine di raccordare la normativa vigente con nuove forme di deposito elettronico delle domande di marchio, brevetto e disegno, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con decreto delegato le modifiche ai titoli VI e VII della Legge n.79/2005 e la revisione delle tasse applicabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi da applicarsi a partire dall'entrata in funzione dell'applicativo elettronico per il deposito on-line delle domande di marchio, brevetto e disegno.

OMISSIS